

Codice STS102

D.D. 6 febbraio 2014, n. 12

**Realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16): autorizzazione subappalto in capo all'impresa S.B.M. s.r.l. ex art 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.**

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT");

- con Deliberazione n. 40-11364 del 04.05.2009 la Giunta Regionale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione e le opere infrastrutturali connesse, dando nel contempo mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione esecutiva, nonché di procedere successivamente all'assunzione degli atti e delle iniziative necessarie al fine di provvedere all'affidamento dei lavori riguardanti il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- con determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 1163 del 23.10.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, procedendo conseguentemente all'indizione della gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e contestuale approvazione dei relativi atti di gara;

- con Deliberazione n. 1-1310 del 29.12.2010 la Giunta Regionale ha confermato la volontà di procedere alla realizzazione dell'opera;

- con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30 dicembre 2010 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali all'A.T.I. COOPSETTE Società Cooperativa, Capogruppo Mandataria, con C.M.B., Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. per l'importo di aggiudicazione di € 202312.132,58.= oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.987.083,29.= e così per complessivi € 208.299.215,87.= oltre IVA;

- in data 30 maggio 2011 il contratto di appalto tra Regione Piemonte (Committente) e Coopsette società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI aggiudicataria (Appaltatore), è stato firmato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, il quale ha provveduto altresì alla relativa registrazione in data 27.06.2011 al n. 16123/1T.

- in data 21.07.2011 l'Ing. Carlo Savasta, funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, ha proceduto alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- con D.G.R. n. n. 20-2534 del 30.8.11 ad oggetto “Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto “Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione”, incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane e patrimonio, all’arch. Luigi ROBINO”, a far tempo dal 31 agosto 2011, è stato individuato nel dirigente regionale arch. Luigi ROBINO il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché Responsabile del procedimento di cui all’art. 9 del D.P.R. 207/2010;

- in data 27.09.2011 con nota prot. n. 40788/DB0700 la stazione Appaltante ha riscontrato l’avvenuta notifica di cui a nota prot. n. 1602C/E1518/ROS/CHI del 06.09.2011 pervenuta in data 08.09.2011 da parte dell’Appaltatore dell’atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite “Torreregionepiemonte Società Consortile a Responsabilità Limitata” (C.F. 02489830352) in sigla “Torreregionepiemonte Soc. Cons. a R. L.”, Notaio Michele Minganti di Reggio Emilia rep. n. 7034 – raccolta n. 4709;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori;

vista la richiesta prot. n. 1880C/E1518/BAL/FOI del 12.12.2013 e documentazione ad essa allegata pervenuta in data 13.12.2013, così come integrata con nota prot. n. 1960C/E1518/BAL/FOI del 20.12.2013 pervenuta in data 23.12.2013, di autorizzazione al subappalto in capo all’impresa S.B.M. s.r.l. (part. IVA 02122300136) con sede in Località Scagnello n. 38 a Calco (LC), per l’esecuzione di “posa in opera delle facciate continue fabbricato Torre” per l’importo complessivo presunto di € 1.900.000,00.= compresi oneri sicurezza, oltre IVA;

richiamata nota prot. 154/STS102 del 07.01.2014 con la quale nel comunicare “sospensione del termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione al subappalto di cui all’art. 118 c. 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sino alla data di ricevimento sia dell’informazione Antimafia richiesta ex D.Lgs. 159/2011 alla Prefettura di Lecco, sia del DURC relativo al medesimo subappaltatore, richiesto da questa Stazione Appaltante agli Enti preposti, ai sensi dell’art. 6 c. 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.”, si è provveduto ad evidenziare l’ascrivibilità degli interventi oggetto del subappalto in questione alla categoria OS6, precisando che conseguentemente l’importo del subcontratto di che trattasi andrà ad incidere sulla quota subappaltabile del 30% dell’importo della categoria prevalente d’appalto OG1;

dato atto che la normativa in vigore durante l’espletamento della procedura di gara d’appalto era, tra l’altro, costituita da:

- D.P.R. 34/2000 (abrogato dal d.P.R. n. 207 del 2010 dall’8 giugno 2011) che prevedeva, per la categoria “OS6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. “;

- D.P.R. 554/1999 e s.m.i. (abrogato dal d.P.R. n. 207 del 2010 dall’8 giugno 2011, ma normativa tuttora vigente per il contratto di cui trattasi) che all’art. 73 prevede:

“2. Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.”

preso atto che l'art. 357 comma 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. stabilisce che: *“Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.”*;

considerato che l'importo degli interventi di posa in opera di facciate continue, oggetto dell'istanza di subappalto, in quanto manufatti in materiali vetrosi, ascrivibili alla categoria OS6 di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34/2000, non prevista nel bando di gara pubblicato in vigore del medesimo D.P.R. n. 34/2000, in quanto di importo non superiore al 10% dell'importo dei lavori d'appalto ex art. 73 D.P.R. n. 554/1999 ed individuata nel medesimo allegato A del D.P.R. n. 34/2000 tra le categorie a qualificazione non obbligatoria, risulta nei documenti progettuali assorbito dalla categoria prevalente OG1;

atteso che il suddetto Appaltatore ha dichiarato, all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare, tra l'altro, la lavorazione "posa facciate normali e REI";

preso atto che con nota prot. 122C/E1518/BAL/Foi del 29.01.2014 l'Appaltatore ha provveduto all'inoltro, tra le altre cose, della copia autentica del contratto di subappalto prot. 0084-13 284T/VIG/DAL del 20.11.2013, sottoscritto con l'impresa S.B.M. s.r.l., che all'art. 1 BIS), preventivamente all'elencazione dettagliata delle tipologia degli interventi oggetto della prestazione contrattuale, testualmente riepiloga: *“Il presente contratto ha per oggetto, senza diritto di esclusiva, la posa in opera di facciate occorrenti nel fabbricato denominato “Torre” ascrivibile alla categoria OS6 classe IV, come di seguito riportato:”* omissis;

considerata la rispondenza tra le prestazioni oggetto del contratto sopra richiamato e la declaratoria della categoria OS6 di cui all'allegato A del D.P.R. 34/2000, come ora trasposto nell'allegato A del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

considerata l'attestazione, allegata alla documentazione pervenuta, n. 7843/05/00 rilasciata all'impresa S.B.M. s.r.l. il 19.03.2013 dalla SOA RINA s.p.a., per la categoria OS6 class. IV, in corso di validità;

considerata l'iscrizione dell'impresa S.B.M. s.r.l. alla C.C.I.A.A. di Lecco;

considerato che l'impresa subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione prodotta in allegato alla richiesta e successiva documentazione integrativa, in possesso dei requisiti di qualificazione;

verificata la regolarità contributiva dell'impresa S.B.M. s.r.l. di cui al DURC emesso il 10.01.2014 dall'INPS di Lecco ex art. 6, c. 5, del DPR 207/2010 e s.m.i.;

visto il parere favorevole espresso dalla Direzione Lavori con nota del 28.01.2014, nella quale vengono altresì esplicitate le motivazioni attestanti l'urgenza della realizzazione di dette opere ascrivibili alla categoria OS6 e quindi ricomprese nella categoria prevalente OG1;

considerato che, a fronte della richiesta di Informativa Antimafia inoltrata da questa Amministrazione in data 07.01.2014 alla Prefettura di Lecco con nota prot. n. 147/STS102, non risultando pervenuto riscontro al riguardo alla data di adozione del presente atto, occorre procedere ai sensi dell'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lg. 159/2011 e s.m.i.;

accertata la rispondenza della richiesta di autorizzazione al subappalto in questione agli interventi indicati in sede d'offerta come subappaltabili ed il non superamento della quota del 30% della categoria prevalente OG1 prevista in bando;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07.02.2013;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;  
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;  
visto l'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

#### *determina*

di autorizzare l'A.T.I. composta da COOPSETTE Società Cooperativa (capogruppo mandataria), con C.M.B. Soc. Coop. Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA Soc. Coop., corrente in Castelnovo di Sotto (RE), aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), ad affidare in subappalto all'impresa S.B.M. s.r.l. (part. IVA 02122300136) con sede in Località Scagnello n. 38 a Calco (LC), l'esecuzione dei lavori di “posa in opera delle facciate continue fabbricato Torre” – ascrivibili alla categoria OS6 e quindi ricompresi nella categoria prevalente OG1 -, per l'importo complessivo presunto di € 1.900.000,00.= compresi oneri sicurezza, oltre IVA, fatta salva la condizione risolutiva di cui all'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lg. 159/2011 e s.m.i..

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 23, 26, 37 del D.lgs n. 33/2013, trattandosi di atto non riconducibile alle suddette disposizioni normative.

Il Dirigente  
Luigi Robino